
LEGGE 26 aprile 1934, n. 653

Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. (034U0653)

Vigente al: 25-8-2020

Campo di applicazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il lavoro delle donne e dei fanciulli alla dipendenza di datori di lavoro e' disciplinato dalle norme della presente legge.

Tali norme debbono essere osservate anche nei riguardi degli allievi e delle allieve dei laboratori scuola eserciti con fine di speculazione.

Dette norme non si applicano nei riguardi:

- a) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al normale svolgimento della vita della famiglia;
- b) della moglie, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico e salvi i casi previsti dagli articoli 6, 11 e 12;
- c) delle donne e dei fanciulli lavoranti al proprio domicilio, salvo il disposto dell'art. 5;
- d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;
- e) delle donne e dei fanciulli occupati in aziende dello Stato, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un regime non inferiore a quello stabilito dalla presente legge;
- f) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori agricoli, salvo il disposto dell'art. 11;
- g) dei fanciulli occupati a bordo delle navi;
- h) del personale femminile religioso addetto agli Istituti pubblici di assistenza e di beneficenza.

Art. 2.

Il Ministro per le corporazioni puo' estendere l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge ai laboratori-scuola che non siano eserciti con fine di speculazione, tenendo conto della durata del lavoro manuale, delle condizioni in cui esso si svolge e delle esigenze dell'insegnamento professionale.

Per i laboratori-scuola eserciti direttamente dagli Istituti di beneficenza il provvedimento ministeriale e' emanato di concerto con il Ministro per l'interno.

Il Ministro per le corporazioni, udite le competenti Associazioni sindacali, puo' limitare, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni della presente legge per singole aziende, quando i lavori, cui e' addetto il fanciullo o la donna, non siano faticosi o pericolosi, si svolgano in ambienti igienici e non siano di lunga durata. ((4))

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le attribuzioni spettanti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, art. 7, art. 16, della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, [...] sono demandate all'Ispettorato del lavoro".

Art. 3.

Salvo una diversa specificazione si intendono:

a) per «fanciulli» le persone di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni;

b) per «donne minorenni» quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno compiuto i 21 anni.

Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.

Art. 4.

Si presumono addetti al lavoro le donne, i fanciulli, ed i minori, di cui agli articoli seguenti, che si trovino nei luoghi di lavoro ai quali e' applicabile la presente legge, a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili.

La giustificazione deve essere data dal datore di lavoro.
Requisiti di età.

Art. 5.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 NOVEMBRE 1961, N. 1325))

Art. 6.

E' vietato adibire:

a) i minori di anni 16 nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie ove non esiste trazione meccanica, nonche' le donne di qualsiasi eta' nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie

anche se esista trazione meccanica;

b) i minori di anni 16 nel sollevamento di pesi e nel trasporto di pesi, su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio o pericolo; nei lavori di carico e scarico dei forni delle zolfare di Sicilia;

c) le donne minorenni nei lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine che sono in moto, nonche' nei lavori pericolosi, faticosi od insalubri che saranno determinati a norma dell'art. 10 della presente legge;

d) i minori degli anni 16, nelle sale cinematografiche, nella preparazione di spettacoli cinematografici od in rappresentazioni date in qualunque luogo pubblico od esposto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi.

Tuttavia il prefetto, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, puo' autorizzare l'occupazione di uno o piu' fanciulli, anche se di eta' inferiore ai 12 anni, nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici che non abbiano luogo in ore avanzate della notte od in localita' insalubri o pericolose, subordinando tale autorizzazione all'osservanza di condizioni idonee a garantire la salute e la moralita' del fanciullo; ((5))

e) i minori degli anni 16 anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, nei mestieri girovaghi di qualunque natura;

f) i minori degli anni 18 nella somministrazione al minuto di bevande alcoliche.

In quest'ultimo caso il prefetto, per ragioni di moralita' e di ordine pubblico, puo' estendere il divieto alle donne di qualsiasi eta'.

Il divieto, di cui al comma f), di adibire minori di anni 18 alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche, non si applica alla moglie, ed ai parenti ed affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;

g) i minori degli anni 18, nella manovra e nel traino dei vagonetti.

AGGIORNAMENTO (5)

La L. 29 novembre 1961, n. 1325, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A modifica della seconda parte della lettera d) dello articolo 6 della legge 26 aprile 1934, n. 653, nell'interesse dell'arte, delle scienze e dell'insegnamento, lo Ispettorato del lavoro, sentito il prefetto della Provincia, puo' autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di eta' inferiore ai 15 anni nella preparazione o rappresentazione di spettacoli".

Requisiti di istruzioni.

Art. 7.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 NOVEMBRE 1961, N. 1325))

Idoneità fisica, visita medica preventiva e certificato medico.

Art. 8.

I fanciulli e le donne minorenni non possono essere addetti al lavoro ove non risulti, in base a certificato medico, che sono sani e adatti al lavoro.

Qualora il sanitario ritenga che non siano fisicamente idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 10 e 11, dovrà specificare nel certificato medico i lavori ai quali non possono essere addetti.

Non possono essere addetti al lavoro fanciulli e donne minorenni che non siano forniti di un libretto di lavoro, le cui norme saranno determinate dal Ministro per le corporazioni con apposito decreto, e nel quale sarà inserita fra gli altri elementi la scheda sanitaria.

Art. 9.

Gli ufficiali sanitari sono tenuti ad eseguire le visite mediche ed a rilasciare gratuitamente i certificati previsti dal precedente articolo.

Possono essere autorizzati dal Ministro per le corporazioni ad eseguire visite ed a rilasciare certificati, egualmente senza spesa, anche i medici dell'Opera nazionale maternità ed infanzia ed i medici di istituzioni assistenziali.

Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri.

Art. 10.

Con decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio nazionale delle corporazioni, saranno determinati i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie.

Trasporto e sollevamento di pesi.

Art. 11.

I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni diciassette e le donne di qualunque età adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:

a) trasporto a braccia od a spalla:

maschi sotto ai 15 anni, chilogrammi 15;

maschi dal 15 ai 17 anni, chilogrammi 25;

femmine sotto ai 15 anni, chilogrammi 5;

femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15;

femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20;

b) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;

c) trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo.

Per quanto riguarda le donne in istato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall'articolo 13 della legge sulla tutela della maternita' delle lavoratrici.

Lavoro notturno.

Art. 12.

Nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze e' vietato il lavoro di notte per le donne di qualunque eta' e per i minori degli anni diciotto, salvo le eccezioni previste dagli articoli seguenti:((6))

Tale divieto si applica anche alla moglie, ai parenti ed agli affini del datore di lavoro, indicati dall'articolo 1, lettera b), quando siano addetti al lavoro alla sua dipendenza in azienda in cui siano occupate anche altre persone.

Con decreto Reale, udito il Consiglio nazionale delle corporazioni, il divieto del lavoro notturno per le donne di qualunque eta' e per i minori degli anni diciotto puo' essere esteso, con i limiti e le condizioni necessarie, ad altre categorie di aziende o di attivita'; ove queste siano direttamente esercitate da istituti di beneficenza, dovra' essere udito altresì il Ministero dell'interno.

AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale con sentenza 9 luglio 1986, n. 210 (in G.U. 1ª s.s. 1/8/1986, n. 38) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque eta' e...".

Art. 13.

Col termine «notte» si intende un periodo di almeno 11 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5 salvo le disposizioni della legge sulla panificazione. ((3))

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 7 dicembre 1951, n. 1630, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il rinvio alle disposizioni della, legge sulla panificazione, contenuto nell'art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, si riferisce soltanto ai lavoratori di sesso maschile e di eta' inferiore ai diciotto anni".

Art. 14.

Il divieto del lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16, adibiti, nelle seguenti industrie, a lavori che per la loro natura devono essere necessariamente continuati giorno e notte:

a) acciaierie e ferriere, lavori nei quali si impiegano forni a riverbero o a rigeneratori, o a galvanizzazione lamiera e di filo di ferro, eccettuati i reparti di detersione di metalli;

b) vetrerie;

c) cartiere;

d) zuccherifici in cui si elabora lo zucchero grezzo;

e) riduzione del minerale d'oro; nonche' adibiti eventualmente nelle altre industrie determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 15.

Il divieto di lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16 e per le donne di qualunque eta', quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento normale dell'azienda.

Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato corporativo, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero delle donne e dei minori occupati, gli orari di lavoro adottati e la durata presumibile del lavoro notturno.

Dovra' altresì successivamente comunicare all'Ispettorato la data della cessazione del lavoro notturno.

L'Ispettorato corporativo potra' imporre la limitazione o la sospensione del lavoro notturno.

Contro il provvedimento dell'Ispettorato e' ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 16.

Il Ministro per le corporazioni ha facolta':

a) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore per non piu' di 60 giorni ogni anno, allorquando la lavorazione sia sottoposta all'influenza delle stagioni ed in tutti i casi in cui circostanze eccezionali lo richiedano;

b) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore nei luoghi ove cio' sia richiesto da condizioni speciali di clima;

c) di autorizzare il lavoro notturno delle donne, stabilendone le condizioni, nelle stagioni e nei casi in cui tale lavoro si applichi a materie prime od a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando cio' sia necessario per salvare tali materie prime da una perdita inevitabile;

d) di autorizzare, per circostanze particolarmente gravi, il lavoro notturno dei giovani che abbiano compiuto i 16 anni, quando l'interesse pubblico lo richieda.

((4))

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le attribuzioni spettanti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, art. 7, art. 16, della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle

donne e dei fanciulli, [...] sono demandate all'Ispettorato del lavoro".

Orario di lavoro.

Art. 17.

Nei casi in cui dalle leggi sulla limitazione degli orari di lavoro e' consentito superare le otto ore giornaliere, l'orario di lavoro non puo' superare le 10 ore al giorno per i fanciulli e le 11 ore al giorno per le donne che hanno compiuto i 15 anni, ferme restando le maggiori limitazioni stabilite da dette leggi.

Parimenti, nel caso di lavoro a turno, il lavoro di ciascuna squadra non puo' superare le otto ore e mezzo.

L'orario di lavoro si computa dall'atto dell'entrata nella azienda all'atto dell'uscita dalla medesima, esclusi solamente i riposi intermedi di cui agli articoli 18 e seguenti.

I turni a scacchi possono effettuarsi solo quando siano consentiti dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, dall'Ispettorato corporativo, sentite le competenti Associazioni sindacali.

L'orario di lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi eta' non puo' durare senza interruzione piu' di sei ore. Tuttavia l'Ispettorato corporativo puo', in casi particolari, prescrivere la riduzione di tale orario fino a quattro ore, tenendo conto delle condizioni in cui, si svolge il lavoro.

E' vietato adibire le persone, di cui all'art. 11, al trasporto di pesi, piu' di quattro ore durante la giornata di lavoro.

((2))

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 16 luglio 1940, n. 1109, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il Ministro per le corporazioni, sentite le Associazioni sindacali interessate, puo' sospendere in tutto o in parte l'applicazione delle norme di cui all'art. 17 della legge 26 aprile 1934-XII, n. 653, sul lavoro delle donne e dei fanciulli".

Riposi intermedi.

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))

Art. 19

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))

Provvedimenti a tutela della igiene, della sicurezza e della moralità.

Art. 20.

Nei casi in cui non si applichino le disposizioni del regolamento di igiene sul lavoro, i locali di lavoro e le relative dipendenze, i dormitori ed i refettori:

a) debbono essere tenuti con pulizia e soddisfare a tutte le altre condizioni necessarie alla tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori;

b) debbono avere una cubatura ed una ventilazione sufficiente ad impedire che l'aria risulti dannosa, debbono essere mantenuti in buona manutenzione, essere liberi di umidità, compatibilmente con le esigenze del lavoro, essere forniti di acqua potabile e provvisti di latrine distinte per uomini e per donne in numero non minore di una ogni 40 persone.

L'Ispettorato corporativo può proibire la permanenza nei locali di lavoro delle donne e dei fanciulli durante i riposi intermedi.

L'Ispettorato, nei casi in cui non fossero soddisfatte le condizioni previste dal presente articolo, può ordinare le misure e i lavori di adattamento occorrenti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Visite mediche periodiche.

Art. 21.

Per le categorie di attività o di aziende che saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, è fatto obbligo al datore di lavoro di sottoporre le donne minorenni ed i fanciulli a visite mediche periodiche per accertare che siano fisicamente atti a sostenere il lavoro nel quale sono occupati.

Per i lavori di cui all'art. 10 l'obbligo del datore di lavoro di fare eseguire dette visite può essere dal Ministro per le corporazioni esteso anche ai minori degli anni 18 ed alle donne di qualsiasi età'.

Le suddette visite sono eseguite da medici incaricati dal datore di lavoro.

Art. 22.

L'Ispettorato corporativo può prescrivere che la visita sia ripetuta, quando reputi che lo stato di salute della donna, del fanciullo o del minore degli anni 18 non permetta che continuino nel lavoro al quale sono addetti.

L'Ispettorato potrà anche fare eseguire direttamente la suddetta visita dai propri sanitari ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico da lui delegato, ovvero dai medici degli enti assistenziali, a ciò autorizzati.

La visita medica è gratuita.

Art. 23.

Coloro che dalle visite mediche, previste dagli articoli 21 e 22, risultino non idonei per un determinato lavoro, non possono essere a questo ulteriormente addetti.

Art. 24.

((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge, nonché alle norme del decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila per ogni donna occupata nel lavoro e alla quale l'illecito si riferisce.

La sanzione amministrativa pecuniaria non puo' essere complessivamente superiore a lire quattro milioni ottocentomila ne' inferiore a lire ottocentomila.

Le violazioni dell'articolo 20 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila e quelle agli articoli 21, 22 e 23 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.)

Art. 25.

Dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1° il testo unico delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818, modificato dalla legge 3 luglio 1910, n. 425, e dal R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 748, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

2° la legge 26 giugno 1913, n. 886, concernente i requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali;

3° il R. decreto 15 luglio 1920, n. 1180, che approva l'elenco dei Comuni agli effetti del grado di istruzione richiesto dalla legge 26 giugno 1913, n. 886;

4° il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1136, per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;

5° l'art. 39, 1°, 2°, 3° e 4° comma, del regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530;

6° gli articoli 76, 2° e 3° comma, 79, 101 comma 3° e 4° del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi sulla pubblica sicurezza;

7° l'art. 203 del R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848;

8° l'art. 12, comma 1°, del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, che modifica la legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.

Art. 26.

La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma. ((1))

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - De Francisci

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

AGGIORNAMENTO (1)

La presente legge entra in vigore il 11 agosto 1936, poiche' il decreto cui si fa riferimento nel presente articolo e' il Decreto 4 maggio 1936 pubblicato in G.U. 13/05/1936, n. 111.